

**DECISIONE DI CONTRARRE**  
(art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023)

**Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d) del D.L. n. 36/2023 e ss.mm.ii., dei lavori di costruzione di due nuovi edifici denominati "Ski Stadium" e "Hospitality Lounge" e del correlato spazio esterno, situati in via Funivie nel Comune di Bormio (SO).**

**L'AMMINISTRATORE DELEGATO**

**PREMESSO CHE**

- a) in data 24 giugno 2019 il Comitato Olimpico Internazionale ha assegnato alla candidatura italiana di Milano-Cortina d'Ampezzo l'organizzazione delle Olimpiadi invernali del 2026, in occasione delle quali importanti gare olimpiche avranno luogo in Alta Valtellina a Bormio (SO) e a Livigno (SO);
- b) in tal senso Regione Lombardia, Comune di Bormio e Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (di seguito "CAL" o la "Società") in data 9 febbraio 2022 hanno sottoscritto un Accordo di Collaborazione per la progettazione e realizzazione della cosiddetta Tangenzialina di Bormio, opera che consentirà, tra l'altro, una migliore accessibilità alla zona degli impianti di risalita ubicati nell'area oggetto delle gare di sci alpino;
- c) correlata alla realizzazione della Tangenzialina si pone anche la necessità di realizzare l'intervento in oggetto come di seguito meglio specificato, denominato "Comparto Ski Arena", del quale la Tangenzialina costituisce opera di accesso. Detto intervento consiste, tra l'altro, in un nuovo Ski Stadium, in sostituzione di quello esistente in via Funivie a Bormio e nella ristrutturazione di un edificio esistente denominato "Hospitality Lounge" (di seguito "Intervento");
- d) a tal fine è stata individuata in CAL, in qualità di società partecipata direttamente da ANAS SpA e indirettamente da Regione Lombardia ed operante nel campo delle infrastrutture varie, il soggetto incaricato dell'attuazione (progettazione e costruzione) dell'intervento in oggetto, in forza dell'Accordo sottoscritto da Regione Lombardia, Comune di Bormio e CAL in data 14 aprile 2022;
- e) il progetto esecutivo dell'Intervento è stato redatto dal Raggruppamento Temporaneo Studio Amati Srl - Arch. Giovanni Bradanini - Giuppani Ingegneria Srl di Roma su incarico di CAL,

validato con atto del Responsabile Unico del Procedimento in data 15 dicembre 2023 ed è stato sottoposto all'approvazione del Comune territorialmente competente.

#### **PREMESSO ALTRESÍ CHE**

- f) l'affidamento in questione ha ad oggetto i soli lavori di realizzazione dell'Intervento, il cui CPV più corrispondente è 45212000-6 "Lavori di costruzione di centri ricreativi, sportivi, culturali, alberghi e ristoranti";
- g) l'appalto in oggetto è privo di carattere transfrontaliero, in considerazione: *i)* della entità sotto soglia comunitaria dell'importo dell'Intervento e *ii)* della tipologia di lavori, afferenti alla realizzazione di una opera civile che non presenta particolare carattere di complessità;
- h) l'appalto è costituito da un unico lotto in quanto finalizzato a soddisfare un unico interesse e avente ad oggetto medesime lavorazioni in relazione alle categorie per la realizzazione dei lavori;

#### **DATO ATTO ALTRESÍ CHE**

- i) l'importo complessivo stimato dell'appalto è pari ad Euro 5.381.637,01 (cinquemilionitrecentoottantunomilaseicentotrentasette/01), di cui:
  - (i) Euro 1.254.403,82 (unmilione duecentocinquantaquattromilaquattrocentotre/82) per costi della manodopera;
  - (ii) Euro 205.265,45 (duecentocinquemiladuecentosessantacinque/45) a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA nelle misure di legge;
  - (iii) l'importo corrispondente alla differenza tra l'importo di Euro 5.381.637,01 e l'importo contrattuale complessivo offerto derivante dal maggior ribasso offerto non anomalo dell'operatore economico aggiudicatario, ai sensi dell'art. 120, co. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023, quale importo per prestazioni oggetto del Contratto, ulteriori, connesse e/o complementari a quelle oggetto dell'affidamento eventualmente resesi necessarie, per l'esecuzione di interventi necessari a definire aspetti di dettaglio e/o per l'esecuzione di lavori e finiture aggiuntive (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: la fornitura e posa in opera di pavimentazioni, la fornitura e posa in opera di installazioni per eventi olimpici, la fornitura e posa in opera di opere in verde ulteriori) da definire con la Direzione Lavori, in aggiunta alle altre ipotesi dell'art. 120 del Codice con i relativi limiti;
- j) **l'importo a base d'asta soggetto a ribasso è pari ad Euro 3.921.967,74 (tremilioninovecentoventunomilanovecento sessantasette/74).**

Si riepilogano nella tabella che segue i sopra indicati importi:

<b>Importo per i lavori (base d'asta) (Euro)</b>	<b>Costi della manodopera (Euro)</b>	<b>Oneri per la sicurezza (Euro)</b>	<b>Importo complessivo stimato (Euro)</b>
<b>3.921.967,74</b>	<b>1.254.403,82</b>	<b>205.265,45</b>	<b>5.381.637,01</b>

#### **RICHIAMATI**

- k)** il D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. (di seguito anche il "Codice");
- l)** gli articoli di cui al Titolo I, parte I, del Libro I del Codice;
- m)** l'art. 11 del Codice, che prevede al comma 1 che *"Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente"* al comma 2 che *"Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1"*;
- n)** l'art. 14 del Codice che individua il valore di Euro 5.382.000,00 quale soglia di rilevanza europea per gli appalti di lavori;
- o)** l'importo per la procedura in epigrafe indicato alla precedente lett. i) è inferiore rispetto alla soglia di rilevanza europea di cui alla precedente lett. n);
- p)** l'art. 62 del Codice, che al comma 1 prevede che *"Tutte le stazioni appaltanti [...] possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro"* e al comma 2 che *"per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 [...]"*;
- q)** l'All. II.4 al Codice relativo alla *"Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza"* e la qualificazione di terzo livello (L1) ottenuta da CAL il 29 giugno 2023 per cui la Stazione Appaltante può svolgere procedure di gara per l'affidamento di lavori senza limiti di importo;
- r)** l'art. 15 del Codice, nonché l'Allegato I.2 al Codice, che disciplinano la figura e le attività del Responsabile Unico del Progetto;
- s)** l'art. 17 del Codice, che al comma 1 prevede che *"Prima dell'avvio delle procedure di*

*affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte” e al successivo comma 3 prevede che “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti concludono le procedure di selezione nei termini indicati nell'allegato I.3. Il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso”;*

- t)** *l'art. 48 del Codice che prevede che “l'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori [...] di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II”;*
- u)** *l'art. 49, co. 2 del Codice, ai sensi del quale “in applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante [...] nella stessa categoria di opere [...]”;*
- v)** *l'art. 50, co. 1 lett. d) del Codice che prevede che: “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori [...] di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con [...] procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 [...]”;*
- w)** *l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale “Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso”;*
- x)** *l'art. 53, co.1 e 2 del Codice, ai sensi dei quali “Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente” e che “quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento”;*
- y)** *l'art. 53, co. 4 del Codice, ai sensi del quale “In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro.*

- Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale";*
- z)** *l'art. 54, co 1 e co. 2 del Codice, ai sensi dei quali "Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori [...] di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. [...]. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa" e "Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2, ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2";*
- aa)** *l'art. 34, comma 4 del Codice nella parte in cui prevede che il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara;*
- bb)** *l'art. 100, comma 4 del Codice, in base al quale "Per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro le stazioni appaltanti richiedono che gli operatori economici siano qualificati. L'attestazione di qualificazione è rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC. Il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, articolato in rapporto alle categorie di opere ed all'importo delle stesse è disciplinato dall'allegato II.12. Le categorie di opere si distinguono in categorie di opere generali e categorie di opere specializzate. Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto";*
- cc)** *l'art. 13.2 del Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture rev 3 (di seguito il "Regolamento") approvato nel Consiglio di Amministrazione di CAL in data 31 marzo 2022 ed entrato in vigore in data 1° aprile 2022 che disciplina le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, in base al quale "In caso di sopravvenute modifiche alla normativa comunitaria e nazionale ed alle altre disposizioni applicabili in materia di contratti pubblici, le disposizioni del presente Regolamento non più conformi alla predetta nuova normativa verranno automaticamente sostituite da quest'ultima. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, ogni variazione alla normativa/disciplina di riferimento in materia, cui il presente Regolamento fa rinvio, comporterà l'automatico adattamento dello stesso";*
- dd)** *l'art. 119, comma 1, del Codice, prevede che: "I soggetti affidatari dei contratti eseguono in*

*proprio le opere o i lavori, i servizi e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo”;*

- ee)** l'All. II.1 del Codice relativo a “*Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea*” e in particolare l'art. 1, co. 3, lett. c) in base al quale per la scelta degli operatori economici è possibile attingere dall'elenco di operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti simili gestiti dalle centrali di committenza di riferimento;
- ff)** l'art. 9.1 della Procedura applicativa per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture Rev. 1, per cui “*La procedura negoziata previa consultazione del numero minimo di operatori economici previsto dalle norme in vigore, in base alle soglie di cui all'Allegato 1 o all'Allegato 2, si articola in 3 fasi: 1. svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione degli operatori da invitare al confronto competitivo (Fase 1); 2. confronto competitivo tra gli operatori che manifestano interesse/selezionati e invitati (Fase 2); 3. stipulazione del contratto (Fase 3)*”;
- gg)** l'art. 9.2 della Procedura applicativa per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture Rev. 1, ai sensi del quale “*Con riferimento alla Fase 1, il RUP procede secondo una delle seguenti modalità: a) consultazione degli elenchi di operatori economici di Sintel o del Mepa, individuati in base alla categoria merceologica di riferimento. In tale ipotesi gli operatori economici potranno essere individuati dal RUP i) in base al criterio motivato individuato dal medesimo, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti o ii) invitati tutti indistintamente o iii) mediante sorteggio*”;

#### **CONSIDERATO CHE**

- hh)** in base al progetto esecutivo, le lavorazioni relative all'appalto in oggetto sono le seguenti:

lavorazioni	categoria	Qualificazione obbligatoria (si/no)	classifica	Importo (Euro)	%	Indicazioni ai fini della gara
Edifici civili e industriali	OG1	si	IV BIS	3.301.119,73	61,34%	Prevalente
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	OS6	no	III	1.171.984,17	21,78%	Scorporabile
Impianti termici e di condizionamento	OS28	si	II	477.034,98	8,86%	Scorporabile
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS30	si	II	431.498,13	8,02%	Scorporabile

- ii) il Responsabile Unico del Progetto ha determinato quale criterio di aggiudicazione il minor prezzo, secondo quanto previsto dall'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023;
- jj) il Responsabile Unico del Progetto, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, co. 3 lett. c) dell'All. II.1 del Codice, ha individuato gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata in epigrafe tramite consultazione dell'Elenco Fornitori Telematico disponibile sulla Piattaforma Sintel gestita da ARIA S.p.A. (di seguito, l'“**Elenco Fornitori Telematico**”) che elenca gli operatori economici iscritti, verificando altresì in capo agli operatori economici individuati il possesso della SOA nella categoria prevalente oggetto dell'affidamento (ossia l'OG1), tramite il servizio “ricerca attestazioni” messo a disposizione dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione (c.d. “ANAC”). Al riguardo, il Responsabile Unico del Progetto ha individuato gli operatori economici da invitare in base alla categoria prevalente della gara, dato che i) l'art. 119 del Codice consente il subappalto al 100% delle categorie scorporabili, comprese le SIOS (OS30 per la gara in oggetto), ii) l'avvalimento è ora consentito anche per le SIOS, e iii) il principio di rotazione di cui all'art. 49 del Codice fa riferimento per i lavori alle categorie di opere, interpretato in giurisprudenza come riferito alla categoria prevalente;

- kk)** poiché il principio di rotazione di cui all'art. 49, co. 2 del Codice rileva solo nei confronti del contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto la stessa categoria di opere intesa come categoria prevalente, e poiché nelle precedenti gare di lavori indette da CAL la categoria prevalente era la OG3 (mentre nella gara in oggetto è la OG 1), non trova applicazione per la procedura in epigrafe il principio di rotazione in relazione al contraente uscente;
- ll)** il Responsabile Unico del Progetto ha pertanto individuato le imprese cui richiedere un'offerta, selezionando, in particolare, n. 7 (sette) operatori aventi sede nella Provincia di Sondrio, considerato anche il luogo di esecuzione dei lavori, n. 2 (due) operatori aventi sede nella Provincia di Bergamo e restanti n. 1 (uno) operatore avente sede in Provincia di Lecco;
- mm)** sulla base dei criteri sopra indicati, il Responsabile Unico del Progetto ha pertanto stabilito di richiedere un'offerta ai seguenti operatori economici:
1. GROLLI COSTRUZIONI SRL, c.f. e p.iva 00512110149, con sede in Teglio (SO);
  2. QUADRIO GAETANO COSTRUZIONI SPA, 00558440145, con sede in Morbegno (SO);
  3. TMG SPA, c.f. e p.iva 00620670141, con sede in Berbenno di Valtellina (SO);
  4. PRUNERI COSTRUZIONI SRL, c.f. e p.iva 00550430144, con sede in Grosio (SO);
  5. G.A.L. COSTRUZIONI SRL, c.f. e p.iva 00529460149, con sede in Bormio (SO);
  6. COSTRUZIONI CERRI SRL, c.f. e p.iva 00657410148, con sede in Talamona (SO);
  7. CLV COSTRUZIONI LARIANE VALTELLINESI SRL, c.f. e p.iva 00849500145, con sede in Morbegno (SO);
  8. IMPRESA MILESI GEOM. SERGIO SRL, c.f. e p.iva 01393460165, con sede in Gorlago (BG);
  9. SMV COSTRUZIONI SRL, c.f. e p.iva 02912940166, con sede in Telgate (BG);
  10. COSTRUZIONI BERTOLDINI SRL, c.f. e p.iva 01315510139, con sede in Premana (LC);
- nn)** i lavori avranno una durata pari a 444 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori;
- oo)** in considerazione della precedente lett. dd), è ammesso il subappalto nei limiti del 49,99% dell'importo della categoria di lavoro prevalente e il 100% delle categorie scorporabili;
- pp)** in considerazione del pubblico interesse che rivestono i lavori, il Responsabile Unico del Progetto ha determinato di richiedere la garanzia provvisoria in relazione all'appalto in oggetto in misura pari all'1% dell'importo stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 53, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023; al fine di facilitare la compilazione della documentazione di gara, il Responsabile Unico del Progetto ha determinato di richiedere la compilazione della Dichiarazione sostitutiva in luogo del Documento di Gara Unico Europeo ("DGUE") e della relativa Dichiarazione integrativa;

**qq)** poiché ad oggi si è in attesa della approvazione del Progetto Esecutivo da parte del Comune territorialmente competente, il Responsabile Unico del Progetto ha determinato di subordinare la determina di aggiudicazione alla previa approvazione del Progetto Esecutivo e alla previa messa a disposizione degli immobili da parte dello stesso Ente;

#### **DATO ATTO CHE**

**rr)** la procedura di affidamento dei lavori in epigrafe integra, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023, l'ipotesi di affidamento con procedura negoziata previa individuazione di 10 operatori economici cui richiedere un'offerta mediante consultazione dell'Elenco Fornitori Telematico disponibile sulla Piattaforma Sintel;

#### **VISTI**

**ss)** la Delibera del Consiglio di Amministrazione di **CAL** del 15 settembre 2022 ed i poteri conferiti all'Amministratore Delegato, il dott. Gianantonio Arnoldi;

**tt)** l'atto del 12 ottobre 2023, con cui l'ing. Erika Avanzi è stata nominata Responsabile Unico del Progetto per l'affidamento in oggetto;

**uu)** la Richiesta di Attivazione inviata dal RUP all'Ufficio Gare e Contratti;

#### **DETERMINA**

per le ragioni sopra addotte, che si intendono integralmente richiamate:

- 1)** di esperire una procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dei lavori in oggetto, previa consultazione degli operatori economici di cui alla precedente lett. mm);
- 2)** di dare mandato al Responsabile Unico del Progetto di invitare alla procedura negoziata di cui al precedente punto 1 i seguenti operatori economici individuati mediante consultazione dell'Elenco Fornitori Telematico disponibile sulla Piattaforma Sintel, secondo i criteri indicati alla precedente lett. jj):
  - 1.** GROLLI COSTRUZIONI SRL, c.f. e p.iva 00512110149, con sede in Teglio (SO)
  - 2.** QUADRIO GAETANO COSTRUZIONI SPA, 00558440145, con sede in Morbegno (SO)
  - 3.** TMG SPA, c.f. e p.iva 00620670141, con sede in Berbenno di Valtellina (SO)
  - 4.** PRUNERI COSTRUZIONI SRL, c.f. e p.iva 00550430144, con sede in Grosio (SO)
  - 5.** G.A.L. COSTRUZIONI SRL, c.f. e p.iva 00529460149, con sede in Bormio (SO)
  - 6.** COSTRUZIONI CERRI SRL, c.f. e p.iva 00657410148, con sede in Talamona (SO)

7. CLV COSTRUZIONI LARIANE VALTELLINESI SRL, c.f. e p.iva 00849500145, con sede in Morbegno (SO)
  8. IMPRESA MILESI GEOM. SERGIO SRL, c.f. e p.iva 01393460165, con sede in Gorlago (BG)
  9. SMV COSTRUZIONI SRL, c.f. e p.iva 02912940166, con sede in Telgate (BG)
  10. COSTRUZIONI BERTOLDINI SRL, c.f. e p.iva 01315510139, con sede in Premana (LC)
- 3) di stabilire che:
- i) l'importo complessivo dell'appalto è pari ad Euro 5.381.637,01 (cinquemilionitrecentoottantunomilaseicentotrentasette/01), di cui Euro 1.254.403,82 (unmilioneduecentocinquantaquattromilaquattrocentotre/82) per costi della manodopera ed Euro 205.265,45 (duecentocinquemiladuecentosessantacinque/45) a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016, oltre IVA nelle misure di legge;
  - ii) l'importo a base d'asta soggetto a ribasso è pari ad **Euro 3.921.967,74** (**tremilioninovecentoventunomilanovecento sessantasette/74**);
- 4) che l'aggiudicatario sarà individuato nel soggetto che offre il maggior ribasso percentuale non anomalo rispetto alla base d'asta, fermo restando quanto indicato alla precedente lett. qq);
- 5) di approvare lo Schema di Contratto allegato alla presente determina a disciplina del rapporto con l'appaltatore;
- 6) di approvare la procedura di affidamento descritta e l'inquadramento normativo di riferimento, così come individuati dalla presente determina.

Allegati:

1. Lettera di invito e relativi allegati;
2. Elenco degli operatori economici iscritti nell'Elenco Fornitori Telematico disponibile sulla Piattaforma Sintel e in possesso della SOA richiesta.

Milano, 22 dicembre 2023

Il Responsabile Unico del Progetto e chi adotta il provvedimento dichiarano che non sussistono motivi di conflitto di interesse neppure potenziale ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'All. I.2 del D. Lgs. n. 36/2023

**CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.**  
**L'Amministratore Delegato**

(Dott. Gianantonio Arnoldi)

*Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*

Il Responsabile Unico del Progetto ha accertato la sussistenza delle condizioni di legge necessarie per l'affidamento oggetto della presente determina.

**CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.**

**Il Responsabile Unico del Progetto**

(Ing. Erika Avanzi)

*Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*

Il Direttore Amministrativo ha accertato la sussistenza della copertura finanziaria per l'affidamento oggetto della presente determina.

**CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.**

**Il Direttore dell'Area Amministrativa**

(Ing. Giacomo Melis)

*Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*

**Data di pubblicazione: 2 agosto 2024**